

REGOLAMENTO (CE) N. 2030/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

che modifica i regolamenti (CE) n. 1607/2000, (CE) n. 1622/2000 e (CE) n. 2729/2000 relativi al settore vitivinicolo in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, l'articolo 46, paragrafo 1, e l'articolo 72, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate ⁽²⁾ elenca i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate la cui partita può avere un titolo alcolometrico volumico inferiore a 9,5 % vol. Occorre modificare tale allegato per inserirvi alcuni vini prodotti in Romania.
- (2) L'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici ⁽³⁾ contiene le deroghe relative al tenore di acidità volatile dei vini stabilito nell'allegato V, sezione B, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Occorre modificare tale allegato in seguito all'adesione della Romania.
- (3) L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, recante modalità d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo ⁽⁴⁾ determina il numero minimo di campioni da prelevare ogni anno per la banca di dati analitici di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento. In seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania è necessario determinare il numero di campioni da prelevare per tali paesi.

(4) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1607/2000, (CE) n. 1622/2000 e (CE) n. 2729/2000.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1607/2000 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è aggiunta la seguente lettera o):

«o) per i vini romeni:

— a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione "DOC-CT";

— a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione "DOC-CIB".

Articolo 3

All'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2729/2000, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«— 30 campioni in Bulgaria,

— 20 campioni nella Repubblica ceca,

— 200 campioni in Germania,

— 50 campioni in Grecia,

— 200 campioni in Spagna,

— 400 campioni in Francia,

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).⁽²⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 17.⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1507/2006 (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 9).⁽⁴⁾ GU L 316 del 15.12.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 262/2006 (GU L 46 del 16.2.2006, pag. 22).

- 400 campioni in Italia,
- 10 campioni a Cipro,
- 4 campioni in Lussemburgo,
- 50 campioni in Ungheria,
- 4 campioni a Malta,
- 50 campioni in Austria,
- 50 campioni in Portogallo,
- 70 campioni in Romania,
- 20 campioni in Slovenia,
- 15 campioni in Slovacchia,
- 4 campioni nel Regno Unito.».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell'entrata in vigore del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Elenco dei v.s.q.p.r.d. la cui partita può avere un titolo alcolometrico volumico inferiore a 9,5 % vol.

ITALIA

- Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene
- Montello e Colli Asolani.

ROMANIA

- Muscat Spumant Bucium
 - Muscat Spumant Dealu Mare
 - Muscat Spumant Murfatlar
 - Muscat Spumant Alba Iulia
 - Muscat Spumant Iași
 - Muscat Spumant Huși
 - Muscat Spumant Panciu
 - Muscat Spumant Șimleul Silvaniei
 - Muscat Spumant Sebeș Apold
 - Muscat Spumant Târnave».
-